


Publicato il 30/05/2024

N. 03488/2024 **REG.PROV.COLL.**
N. **00381/2024 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 381 del 2024, proposto da Letizia Balsamo, rappresentata e difesa dall'avvocato Corrado Brancati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Afragola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Iroso, Francesco Affinito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la declaratoria di illegittimità

- del silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza del 18 ottobre 2023 volta a denunciare l'illegittima occupazione di fondo sito in Comune di Afragola (NA) e censito al foglio. 11 part. 43.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Afragola;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2024 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente ha adito questo Tribunale per sentir dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dal comune di Afragola sull'istanza presentata in data 18 ottobre 2023, volta a denunciare l'illegittima occupazione del fondo (ora divenuto) di sua proprietà, censito al foglio 11 part. 43, e ottenerne la restituzione con remissione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero l'emissione di provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis D.P.R. 327/2001, nonché per l'accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Il Comune di Afragola, costituitosi in giudizio, ha chiesto la reiezione del gravame, siccome infondato, pur dando conto che *“l'Ufficio competente ritiene necessario procedere all'emissione di provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis del d.P.R. n.327/2001, previa verifica ed accertamento della documentazione attestante la titolarità dell'immobile in capo alla sig.ra Letizia”*.

3. Il ricorso - regolare in rito - è fondato e va accolto alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale consolidato in *subiecta materia*.

3.1. In primo luogo, osserva il Collegio che occorre evidenziare come sussista l'obbligo del Comune intimato di riscontrare esplicitamente l'istanza degli odierni ricorrenti, presentata in via amministrativa in data 18/10/2023, essendo ormai decorso il termine per la conclusione del relativo procedimento previsto dall'art. 2 della Legge n. 241/1990, con la ovvia ma necessaria precisazione che ciò non impone al Comune di Afragola di determinarsi (necessariamente) in senso favorevole all'emissione di un provvedimento di acquisizione “sanante” ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm., trattandosi invero di attività amministrativa dal contenuto ampiamente discrezionale della P.A. ai sensi dell'art. 31, comma 3 c.p.a.

3.2. Ciò premesso, osserva il Tribunale che *“la giurisprudenza amministrativa riconosce l'obbligo di provvedere in caso di istanza del privato diretta alla P.A. affinché avvii il procedimento di acquisizione c.d. sanante; l'inadempimento dell'obbligo legittima colui che ha presentato l'istanza ad esperire l'azione avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a. (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 4696 del 15 settembre 2014). L'occupazione sine titolo di beni immobili appartenenti a privati è una situazione di fatto del tutto contrastante con quella di diritto e l'Amministrazione deve tempestivamente adoperarsi per ripristinare una situazione di legalità; il privato può quindi legittimamente domandare o l'emissione del provvedimento di acquisizione o, in difetto, la restituzione del fondo con la sua riduzione in pristino. Inoltre, fermo il carattere discrezionale della valutazione rimessa all'Amministrazione sulla possibilità di procedere all'acquisizione c.d. sanante, non v'è dubbio che l'esercizio di tale potestà non possa protrarsi indefinitamente nel tempo poiché altrimenti l'inerzia si tradurrebbe in un illecito permanente. Pertanto, sebbene l'art. 42 bis non contempra espressamente un avvio del procedimento ad istanza di parte, deve ritenersi che il privato possa sollecitare la P.A. ad avviare il relativo procedimento e che quest'ultimo abbia l'obbligo di provvedere al riguardo, essendo l'eventuale inerzia configurabile quale silenzio-inadempimento impugnabile dinanzi al Giudice Amministrativo”* (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, A. P. n. 2 del 9.2.2016).

La stessa Corte Costituzionale, nel ritenere infondati, tra gli altri, i dubbi di costituzionalità relativi all'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm. per mancanza di un termine, ha richiamato il descritto (condivisibile) orientamento della giurisprudenza amministrativa che consente al privato di ottenere comunque una decisione da parte dell'Amministrazione entro un termine giudizialmente stabilito (Corte Costituzionale, sentenza n. 71 del 30 aprile 2015 (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II, 05/06/2017, n. 6597).

3.3. Per le ragioni innanzi brevemente illustrate, il ricorso deve, quindi, essere accolto, con accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato

dall'Amministrazione Comunale intimata sull'istanza/diffida (ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001) e con condanna del Comune di Afragola, ai sensi dell'art. 117, comma 2, c.p.a., a pronunciarsi espressamente (tramite l'organo consiliare competente) sulla predetta istanza/diffida entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.

Va, invece, disattesa - allo stato - la richiesta di nomina di un Commissario ad acta, apparendo ciò manifestamente iniquo, poiché non sono emersi elementi che inducano a ritenere che l'Amministrazione resti ulteriormente inerte, tenuto peraltro conto di quanto dichiarato dalla difesa del comune nel presente giudizio.

4. Le spese di lite, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza della Amministrazione Comunale intimata e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 117 comma 2 c.p.a., ordina al Comune di Afragola, in persona del Sindaco pro tempore, di adottare (tramite l'organo competente) un provvedimento espresso sull'istanza ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, inoltrata il 18 ottobre 2023 dalla ricorrente, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, di notificazione a cura di parte della presente sentenza.

Condanna il Comune di Afragola, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore dei ricorrenti, in solido tra loro, liquidate complessivamente in € 1.000,00 (mille/00), oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Paola Palmarini, Consigliere

Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Pierangelo Sorrentino

IL PRESIDENTE
Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO